

Bruxelles, 4.10.2017  
SWD(2017) 326 final

**DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE**

**SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO**

*che accompagna il documento*

**Proposta di direttiva del Consiglio**

**che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto e l'introduzione del sistema definitivo di imposizione degli scambi tra Stati membri**

{ COM(2017) 569 final }  
{ SWD(2017) 325 final }

## Scheda di sintesi

Valutazione d'impatto concernente la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema di imposta sul valore aggiunto e l'introduzione del sistema definitivo di imposizione degli scambi tra Stati membri

### A. Necessità di intervento

#### Per quale motivo? Qual è il problema affrontato?

Il regime transitorio contemplato nella [direttiva IVA](#) concernente le operazioni intra-UE su beni tra aziende determina i) perdite di ricavi per gli Stati membri dell'ordine di circa 50 miliardi di EUR a causa della frode intracomunitaria dell'operatore inadempiente, che trae origine dalla debolezza endemica di tale sistema che consente l'acquisto transfrontaliero di beni in esenzione IVA; ii) complessità che causano costi più elevati (+11%) per le imprese operanti a livello transfrontaliero rispetto a quelle che operano a livello solo nazionale a motivo degli obblighi aggiuntivi imposti agli operatori commerciali transfrontalieri e dell'applicazione divergente delle norme IVA da parte degli Stati membri. Senza un'azione a livello UE, le soluzioni continuerebbero a essere frammentarie e ad avere benefici limitati.

#### Qual è l'obiettivo di questa iniziativa?

Un regime definitivo per l'imposizione degli scambi intra-UE ha lo scopo di affrontare la debolezza endemica e la complessità del sistema dell'IVA nell'UE al fine di renderlo più solido e più semplice, oltre a garantire parità di condizioni per le imprese, siano esse impegnate in operazioni nazionali o transfrontaliere.

#### Qual è il valore aggiunto dell'azione a livello dell'UE?

Per modificare il regime transitorio, che ha ormai raggiunto i propri limiti, occorre una modifica della direttiva IVA.

### B. Soluzioni

#### Quali opzioni, di carattere legislativo e di altro tipo, sono state prese in considerazione? È stata prescelta un'opzione? Per quale motivo?

- Opzione 1: gli acquirenti continuano ad acquistare beni a livello transfrontaliero in esenzione IVA, ma determinate operazioni subiscono delle modifiche (numero IVA e semplificazioni concesse ai soggetti passivi certificati<sup>1</sup>);
- Opzione 2: i fornitori addebitano l'IVA nello Stato membro in cui arrivano i beni (ad eccezione dei soggetti passivi certificati). Uno sportello unico consente alle imprese di versare nel proprio Stato membro di appartenenza l'IVA dovuta in qualsiasi Stato membro;
- Opzione 3: modifica tecnica equivalente all'attuale sistema (scartata);
- Opzione 4: allineamento con le norme in materia di servizi;
- Opzione 5: analoga all'opzione 2, ma l'imposizione ha luogo nello Stato membro in cui ha sede l'acquirente.

L'opzione 2 è quella privilegiata (affronta sia la frode che la complessità) in combinazione con l'opzione 1, che consente un passaggio graduale all'opzione 2.

#### Chi sono i sostenitori delle varie opzioni?

Gli Stati membri e le imprese sostengono l'opzione 1. Inoltre gli Stati membri potrebbero sostenere anche l'opzione 2 e le imprese le opzioni 4 e 5.

<sup>1</sup> Un soggetto passivo certificato è un'impresa riconosciuta come "affidabile" dalle amministrazioni fiscali.

## C. Impatto dell'opzione prescelta

### Quali sono i vantaggi dell'opzione prescelta (se ne esiste una, altrimenti delle opzioni principali)?

Opzione 2: Stati membri: riduzione della frode intracomunitaria dell'operatore inadempiente di 41 miliardi di EUR.

Imprese: riduzione dei costi di adeguamento (1 miliardo di EUR).

Mercato interno: pari trattamento delle cessioni nazionali e transfrontaliere di beni e incremento netto di 18,5 miliardi di EUR del PIL dell'UE nell'arco di tre anni.

L'opzione 1 fa scendere i costi di adeguamento per le imprese (0,5 miliardi di EUR all'anno).

Gli impatti ambientali e sociali non sono significativi.

### Quali sono i costi dell'opzione prescelta (se ne esiste una, altrimenti delle opzioni principali)?

Opzione 2: Stati membri: aumento dei costi amministrativi per gli Stati membri di 385 milioni di EUR nell'anno di attuazione e di 311 milioni di EUR negli anni successivi.

Imprese: talune PMI potrebbero registrare un aumento annuo dei costi di adeguamento del 6%.

L'opzione 1 fa salire di 35 milioni di EUR i costi amministrativi per gli Stati membri e non garantisce parità di trattamento tra le cessioni nazionali e quelle transfrontaliere di beni.

Gli impatti ambientali e sociali non sono significativi.

### Quale sarà l'incidenza su aziende, PMI e microimprese?

L'iniziativa non prevede un trattamento preferenziale per le PMI, bensì affronta problemi comuni a tutte le imprese. Le microimprese continueranno a beneficiare del regime di esenzione IVA e di nuove misure di semplificazione studiate appositamente per loro nell'ambito dell'imminente pacchetto di semplificazione per le PMI<sup>2</sup>.

### L'impatto sui bilanci e sulle amministrazioni nazionali sarà considerevole?

A livello UE ci si attende un beneficio netto di circa 43 miliardi di EUR dovuto alla riduzione della frode intracomunitaria dell'operatore inadempiente e all'incidenza dei flussi finanziari che dovrebbero più che compensare l'aumento dei costi amministrativi.

### Sono previsti altri effetti significativi?

Il passaggio al nuovo sistema richiede a Stati membri e imprese di adattarsi alle nuove norme (attuazione + controllo).

## D. Tappe successive

### Quando saranno riesaminate le misure proposte?

Attuazione graduale:

Prima direttiva (settembre 2017): attuazione dell'opzione 1 ("soluzioni rapide" con soggetti passivi certificati) e introduzione dei principi cardine dell'opzione 2.

Seconda direttiva (2018): piena attuazione dell'opzione 2.

Monitoraggio (per es. numero di soggetti passivi certificati, questioni legate all'attuazione) da parte del comitato IVA, del gruppo sul futuro dell'IVA e del gruppo di esperti sull'IVA.

Valutazione: cinque anni dopo l'entrata in vigore della seconda direttiva.

<sup>2</sup> Piano d'azione della Commissione ([COM\(2016\) 148 final](#)).